
	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 1 di 44	Data 28/07/2022

Regolamento

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE


REG-GRUPPO-1g__-03.00

Edizione	Data emissione	Natura doc. (emiss./revis.)	Motivi di revisione o riedizione		
2.00	30/06/2021	Aggiornamento	Adeguamento a Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate come aggiornato con le modifiche apportate con delibera 21624 del 10 dicembre 2020		
3.00	28/07/2022	Aggiornamento	Adeguamento alla nuova ripartizione delle competenze endoconsiliari in materia di operazioni con parti correlate, assegnate al Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate		
REDAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	
Funzione	Firma	Funzione	Firma	Funzione	Firma
Dir. Gen. Corporate & CFO	Paolo Fietta	Comitato Controllo Rischi e Operazioni con Parti Correlate Amministratore Delegato	Ferruccio Resta Mirja Cartia d'Asero	CdA	

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 2 di 44	Data 28/07/2022

Indice

1.	DETTAGLI DEL REGOLAMENTO	3
1.1	INTRODUZIONE	3
1.2	OBIETTIVI	3
1.3	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.4	EMITTENTE E RESPONSABILE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	3
2.	DEFINIZIONI E GLOSSARIO	4
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	6
3.1	ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE	6
3.2	SEZIONE REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE DIRETTE	7
3.3	SEZIONE REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE INDIRETTE	7
4.	COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
5.	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
6.	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
6.1	ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
6.2	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
7.	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	12
7.1	ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	12
7.2	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	12
8.	PRESIDI EQUIVALENTI	14
9.	OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE ..	14
10.	DELIBERE - QUADRO	16
11.	OPERAZIONI ESENTI.....	17
12.	INFORMATIVA AL COMITATO	18
13.	ELENCO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	19
	ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE	20
	MOD. A - DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE PER I DIRIGENTI STRATEGICI	20
	MOD. B - DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE PER IL SOGGETTO CONTROLLANTE	28
	MOD. C - DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE PER IL SOGGETTO CHE ESERCITA UN'INFLUENZA NOTEVOLE SULLA SOCIETÀ	36
	ALLEGATO 2 - DIAGRAMMA DI FLUSSO.....	43

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 3 di 44	Data 28/07/2022

1. DETTAGLI DEL REGOLAMENTO

1.1 INTRODUZIONE

1.1.1 Il presente Regolamento (il "**Regolamento**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Il Sole 24 ORE S.p.A. ("**Il Sole 24 ORE**" o la "**Società**") in data 11 novembre 2010, previo parere favorevole dei due amministratori indipendenti in carica, e successivamente modificato in data 30 giugno 2021 e da ultimo in data 28 luglio 2022, sempre previo parere favorevole del Comitato (come di seguito definito), ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ. e dell'art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, e con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (il "**Regolamento Consob**"). Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento alla normativa vigente, nonché sulla correttezza ed applicazione della stessa, riferendo all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2 cod. civ. ovvero dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998.

1.2 OBIETTIVI


1.2.1 il Regolamento ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.3.1 Il Regolamento si applica alla società capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ed è recepito dalle società da questa controllate.

1.4 EMITTENTE E RESPONSABILE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.4.1 Il presente Regolamento è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole del Comitato.


	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 4 di 44	Data 28/07/2022

2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO


2.1.1 Ai fini del Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) **"Amministratori Coinvolti nell'Operazione"**: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- b) **"Amministratori Indipendenti"**: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*;
- c) **"Comitato"**: il Comitato di cui al successivo art. 4;
- d) **"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"**: sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa, ovvero la diversa definizione stabilita in base ai principi contabili internazionali vigenti al momento di avvio delle trattative;
- e) **"Interessi Significativi"**: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob e dal successivo art. 11 del presente Regolamento, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate de Il Sole 24 ORE che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata.

Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia de Il Sole 24 ORE che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 5 di 44	Data 28/07/2022

- f) **“Gruppo 24 ORE”**: Il Sole 24 ORE e le società in cui Il Sole 24 ORE dispone della maggioranza per deliberare in assemblea ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., così come le società che comunque dovessero essere incluse nel bilancio consolidato de Il Sole 24 ORE;
- g) **“Operazione con Parte Correlata”** ovvero **“Operazione”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ovvero la diversa definizione stabilita in base ai principi contabili internazionali vigenti al momento di avvio delle trattative ed adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss.mm. e ii;
- h) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- i) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Consob, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- j) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni di importo non superiore a Euro 25.000 qualora da stipularsi con Parti Correlate che siano persone fisiche e di importo non superiore a Euro 50.000 qualora da stipularsi con Parti Correlate che siano persone giuridiche.
- k) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo 24 ORE. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie, a mero titolo esemplificativo, le seguenti: (i) produzione e commercializzazione di prodotti editoriali, nonché servizi di pre-stampa e stampa; (ii) vendita di spazi pubblicitari e (iii) sviluppo e vendita di software e di prodotti telematici.
- l) **“Presidi Equivalenti”**: i presidi indicati nel successivo art. 8 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato siano controparte dell’Operazione o siano ad essa correlati;
- m) **“Parti Correlate”**: per la definizione di Parte Correlata si rinvia alle definizioni contenuti nei Moduli A, B e C di cui all’Allegato 1 del Regolamento.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 6 di 44	Data 28/07/2022

2.1.2 Infine, ai fini del presente Regolamento, “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” indicano condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

2.1.3 Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2.1.4 L’interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss. mm. e ii.

2.1.5 I termini non specificamente definiti nel presente Regolamento avranno il significato ad essi attribuito nel Regolamento Consob.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE


3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate

3.1.1 Ai fini del Regolamento, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “**Registro delle Parti Correlate**”).

3.1.2 Il Registro delle Parti Correlate si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette. La predisposizione e l’aggiornamento di tali sezioni del Registro delle Parti Correlate spetta alla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo).

3.1.3 L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque con frequenza almeno semestrale, a cura della Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) della Società attraverso l’invio dalla casella di posta elettronica segreteria.societaria@ilsole24ore.com dei moduli di “Dichiarazione di Correlazione” A, B e C di cui all’Allegato 1 del Regolamento (le “**Dichiarazioni di Correlazione**”).

3.1.4 Ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette e le

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 7 di 44	Data 28/07/2022

direzioni e/o funzioni competenti delle società del Gruppo 24 ORE sono tenuti a comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti che li riguardano a Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) e a comunicare altresì tutte le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla loro qualifica di Parte Correlata diretta e/o delle relative Parti Correlate indirette.


3.1.5 Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è tempestivamente messo a disposizione delle direzioni e/o funzioni competenti di ciascuna delle società del Gruppo 24 ORE e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dal Regolamento, per la verifica della sussistenza di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini del Regolamento.

3.2 Sezione Registro delle Parti Correlate dirette

3.2.1 La Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo), con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo 24 ORE, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento della sezione del Registro delle Parti Correlate dove sono iscritte le Parti Correlate dirette a Il Sole 24 ORE, sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti mediante invio delle Dichiarazioni di Correlazione o comunque già disponibili.

3.3 Sezione Registro delle Parti Correlate indirette

3.3.1 Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate indirette, la Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) richiede alle Parti Correlate dirette la comunicazione, mediante invio della Dichiarazioni di Correlazione dei dati concernenti: (i) le entità controllate o sottoposte a controllo congiunto dal soggetto controllante o dal soggetto che esercita un'influenza notevole sulla Società o dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di una sua controllante; (ii) le entità sulle quali il soggetto controllante, anche in modo congiunto, ove persona fisica, esercita un'influenza notevole o delle quali è un Dirigente con Responsabilità Strategiche, incluse le sue controllanti; (iii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche del soggetto controllante; (iv) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 8 di 44	Data 28/07/2022

1 del Regolamento) dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto controllante, anche in modo congiunto, o del soggetto che esercita un'influenza notevole sulla Società, corredati dalle ulteriori informazioni richieste nell'Allegato 1.

3.3.2 La Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) della Società, verifica la ricezione di tutte le Dichiarazioni di Correlazione debitamente compilate e firmate e procede alla registrazione delle Parti Correlate indirette ivi menzionate in una distinta sottosezione del Registro delle Parti Correlate.

3.3.3 La Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione Finanza e Controllo) inserisce nella sezione del Registro delle Parti Correlate dove sono iscritte le Parti Correlate indirette anche i soggetti di cui alla definizione di Parti Correlate riportata all'Allegato 1 del Regolamento, lett. b), punti (iii), (iv), (v), (viii).


4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1.1 Il Comitato con competenze in ambito di Operazioni con Parti Correlate è stato individuato nel Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate le cui norme di funzionamento operativo sono fissate nel relativo regolamento organizzativo del Comitato cui si rimanda, fermo restando ed in coerenza a quanto segue:

- il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Con la medesima deliberazione il Consiglio elegge il Presidente del Comitato;

i componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati;

- nel caso in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti ovvero uno dei membri del Comitato sia controparte di una determinata Operazione con la Società o sia ad essa correlata, troveranno applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 8.
- Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il Comitato delibera a maggioranza degli aventi diritto;

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 9 di 44	Data 28/07/2022

- le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.


5. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1.1 Nella fase iniziale dell'Operazione e non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, il Dirigente con Responsabilità Strategiche, che dirige la funzione competente e coinvolta nell'Operazione, ne dà tempestiva informazione alla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo). L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

5.1.2 La Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) verifica:

- i. se la controparte (o le controparti potenziali) rientra (rientrano) fra i soggetti identificati come Parti Correlate dirette o indirette nel Registro delle Parti Correlate;
- ii. se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo art. 11;
- iii. se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.

5.1.3 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo), si tratti di Operazione con Parte Correlata, la Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) sottopone l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso informazioni complete e adeguate in merito alla stessa ottenute dal Dirigente con Responsabilità Strategiche. Il Comitato applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 7 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 10 di 44	Data 28/07/2022


6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

6.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 6.1.1 Il Comitato, una volta ricevute con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il predetto parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.1.2 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate preventivamente l'indipendenza, tenuto conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4. dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

6.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 6.2.1 L'organo competente a deliberare l'Operazione di Minore Rilevanza secondo le regole di *governance* della Società, approva la medesima previo motivato parere non vincolante del Comitato e, laddove applicabile, previa ricezione di un flusso informativo tempestivo da parte delle funzioni di *business* competenti con il supporto della Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo), completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 6.2.2 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati:
- i. gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. Qualora gli organi delegati di volta in volta competenti ad approvare l'Operazione siano Amministratori Coinvolti nell'Operazione, essi si astengono dal compiere l'operazione e sono tenuti a rimettere la

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 11 di 44	Data 28/07/2022


decisione al Consiglio di Amministrazione. In tali ipotesi, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo del Consiglio di Amministrazione ma sono esclusi dal computo di quello deliberativo;

- ii. i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.3 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), cod. civ, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione mutatis mutandis le disposizioni dei precedenti commi.

6.2.4 Fermi restando gli eventuali obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Consob:

- i. il Presidente del Comitato o comunque un altro rappresentante del Comitato, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
- ii. fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 12 di 44	Data 28/07/2022

7. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

7.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza


7.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato trasmesso dalla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) in forma tempestiva non appena ne viene a conoscenza. Il Comitato, o il componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

7.1.2 Il Comitato, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato parere vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il predetto parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.

7.1.3 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate preventivamente l'indipendenza, tenuto conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4. dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

7.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

7.2.1 Salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debba essere da questa autorizzata (in relazione alle quali si vedano il successivo artt. 7.2.4), è competente a deliberare sull'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza il Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 13 di 44	Data 28/07/2022

sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato contiene oggettivi elementi di riscontro.


7.2.2 Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa. In tal caso, questi ultimi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo del Consiglio di Amministrazione ma sono esclusi dal computo di quello deliberativo.

- i. Qualora il Comitato abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato, o in alternativa (ii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

7.2.3 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.2.4 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai precedenti commi.

7.2.5 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob, il Presidente del Comitato o comunque un altro rappresentante del Comitato, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 14 di 44	Data 28/07/2022

8. PRESIDI EQUIVALENTI

8.1.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:


- i. qualora uno dei tre membri sia controparte o Parte Correlata della controparte di una determinata Operazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 7 è rilasciato all'unanimità dai due Amministratori Indipendenti non correlati in carica;
- ii. qualora vi sia un solo Amministratore Indipendente non correlato, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 7 è rilasciato da detto amministratore;
- iii. nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii), non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 7 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- iv. nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6 e 7 è rilasciato da un esperto individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate preventivamente l'indipendenza, tenuto conto delle relazioni indicate al paragrafo 2.4. dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

8.1.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente comma 8.1.1.

9. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

9.1.1 Le seguenti Operazioni poste in essere dalle controllate della Società con Parti Correlate alla Società stessa, sono soggette alla preventiva valutazione del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE, previo parere non vincolante del Comitato:

- i. operazioni atipiche od inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 15 di 44	Data 28/07/2022

transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza;

- ii. operazioni il cui controvalore sia superiore a 5 milioni di euro;
- iii. ulteriori operazioni che siano sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Prima di effettuare le operazioni indicate ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), la società controllata verifica se la controparte rientra fra i soggetti identificati come Parte Correlata nel Registro delle Parti Correlate.


9.1.2 Qualora la controparte risulti una Parte Correlata, la società controllata fornisce alla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) della Società, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, un'informativa relativamente all'Operazione in esame, affinché la suddetta Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) della Società possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 5.1.2 (ii) e (iii) e, se del caso, coinvolgere il Comitato.

9.1.3 Il Comitato rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione della Società di esprimere la sua valutazione sull'Operazione.

9.1.4 Successivamente alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) provvederà ad informare tempestivamente la società controllata.

9.1.5 Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa, la società controllata:


- i. fornirà tempestivamente alla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli eventuali obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob;

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 16 di 44	Data 28/07/2022

- ii. fornirà tempestivamente alla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) della Società le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 13.2.
- iii. predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

10. DELIBERE - QUADRO

- 10.1.1 Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Consob sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.
- 10.1.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 10.1.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 10.1.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione interessata al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.
- 10.1.5 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della citata delibera superi almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob.
- 10.1.6 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 e 8 del Regolamento Consob. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente art. 10.1.5. del Regolamento


	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 17 di 44	Data 28/07/2022

non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento Consob.

11. OPERAZIONI ESENTI

11.1.1 Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1, 1-*bis* e 4 del Regolamento Consob, le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione alle seguenti Operazioni:


- a) Operazioni di Importo Esiguo così come identificate dalla Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob al precedente art. 2.1.1, lett j);
- b) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento Consob, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Consob. In tal caso, entro 7 giorni dal ricevimento della predetta informativa, i componenti del Comitato verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 18 di 44	Data 28/07/2022

- Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*. L'esito della verifica è tempestivamente trasmesso alla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) mediante invio del relativo verbale, la quale provvede, a sua volta, ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- e) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, lett. da a) ad e) del Regolamento Consob e ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni dall'art. 5 del Regolamento Consob e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob e dell'art. 7.2.1. del presente Regolamento;
- f) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.


12. INFORMATIVA AL COMITATO

- 12.1.1 Il Comitato è informato dalla Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) con periodicità normalmente trimestrale (e, comunque, con cadenza almeno annuale), in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi del precedente art. 11, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. In particolare, la Direzione Generale Corporate & CFO (Affari Legali e Societari e Amministrazione, Finanza e Controllo) è tenuta a trasmettere al Comitato un elenco dal quale risultino tutte le suddette operazioni concluse nel periodo di riferimento.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 19 di 44	Data 28/07/2022

13. ELENCO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 13.1.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, il Dirigente con Responsabilità Strategiche, che dirige la funzione competente e coinvolta nel procedimento relativo all'Operazione in esame, deve informare senza indugio la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 13.1.2 La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente.
- 13.1.3 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 13.1.2.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 20 di 44	Data 28/07/2022

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE

Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti strategici

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato a _____ il _____
residente in (indirizzo, n. civico) _____
(Località, CAP, Provincia) _____,


in qualità di dirigente con responsabilità strategiche [di Il Sole 24 ORE / del soggetto che controlla Il Sole 24 ORE]

- A. premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento Consob**") sono considerate parti correlate di Il Sole 24 ORE i dirigenti con responsabilità strategiche di Il Sole 24 ORE o del soggetto che la controlla, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo o il controllo congiunto;
- B. preso atto delle definizioni di "Parti Correlate", "*stretti familiari*", di "*controllo*", di "*controllo congiunto*" e di "*influenza notevole*" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione;

DICHIARA:

che devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 21 di 44	Data 28/07/2022

DICHIARA:

- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo né il controllo congiunto;
- che i propri stretti familiari non esercitano il controllo, né il controllo congiunto su alcuna società o ente.

OPPURE

DICHIARA:

A. di controllare o di controllare congiuntamente le sotto elencate società/enti:


Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

B. che tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente le sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto


Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a [*Il Sole 24 ORE o, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, al soggetto che controlla Il Sole 24 ORE*] ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento di Informativa per il trattamento dei dati personali "Parti Correlate" fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") allegata al presente Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti strategici.

GRUPPO  ORE	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 22 di 44	Data 28/07/2022

Data

Firma

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 23 di 44	Data 28/07/2022

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

I termini "parti correlate", "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari" sono quelli definiti, di volta in volta, nei principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti ed adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss.mm. e ii, e sono utilizzati con i significati specificati nei medesimi. Si riportano di seguito le rilevanti definizioni contenute nei principi contabili vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Definizione di Parti Correlate (IAS 24, paragrafo 9)

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio¹.


(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

¹ Ai fini della presente definizione per "entità che redige il bilancio" si deve intendere la Società.

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 24 di 44	Data 28/07/2022

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

Definizione di Controllo (IFRS 10).


Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento.

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10–14);
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16); e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18).

Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 25 di 44	Data 28/07/2022

Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Definizione di Controllo Congiunto (IFRS 11).

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).

Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.


Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.

Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze (vedere paragrafi B5-B11).

Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell'accordo.

Definizione di Influenza Notevole (IAS 28).

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 26 di 44	Data 28/07/2022

(...)

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.


L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) a partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.


L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 27 di 44	Data 28/07/2022

cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Definizione di Stretti familiari (IAS 24, paragrafo 9) Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società tra cui:

- a) le figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 28 di 44	Data 28/07/2022


Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato a _____ il _____
residente in (indirizzo, n. civico) _____
(Località, CAP, Provincia) _____,
 in proprio
 nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione) _____

n. iscrizione CCIAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____
sede legale (sede legale, n. civico) _____
(Località, CAP, Provincia) _____,
Stato _____ entità controllante Il Sole 24 ORE

- A. premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento Consob**") sono considerate parti correlate di Il Sole 24 ORE le entità nelle quali il soggetto controllante sia i propri stretti familiari esercitano il controllo o il controllo congiunto, le entità nelle quali i dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante Il Sole 24 ORE o gli stretti familiari di tali dirigenti esercitano il controllo o il controllo congiunto, nonché le entità sulle quali il soggetto controllante, anche congiuntamente, o gli stretti familiari di tale soggetto esercitano un'influenza notevole o sono un dirigente con responsabilità strategiche dell'entità medesima (o di una sua controllante);
- B. preso atto delle definizioni di "Parti Correlate", "stretti familiari", di "controllo", di "controllo congiunto" e di "influenza notevole" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione;

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 29 di 44	Data 28/07/2022

DICHIARA:

A. di esercitare il controllo, o il controllo congiunto, sulle seguenti società:

Denominazione sociale	Iscrizione registro	Sede	Tipologia del controllo (solitario o congiunto)

B. (solo se persona giuridica) che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:


Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.

C. di esercitare un'influenza notevole sulle seguenti società:

Denominazione sociale	Iscrizione registro	Sede

D. che devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 30 di 44	Data 28/07/2022

E. che tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente, hanno un'influenza notevole, sono dirigenti con responsabilità strategiche, delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto


Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare tempestivamente a Il Sole 24 ORE ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento di Informativa per il trattamento dei dati personali "Parti Correlate" fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") allegata al presente Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante.

Data

Firma

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 31 di 44	Data 28/07/2022

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

I termini “parti correlate”, “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari” sono quelli definiti, di volta in volta, nei principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti ed adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss.mm. e ii, e sono utilizzati con i significati specificati nei medesimi. Si riportano di seguito le rilevanti definizioni contenute nei principi contabili vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

Definizione di Parti Correlate (IAS 24, paragrafo 9)

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio².


(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

² Ai fini della presente definizione per “entità che redige il bilancio” si deve intendere la Società.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 32 di 44	Data 28/07/2022

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

Definizione di Controllo (IFRS 10).


Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento.

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10–14);
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16); e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18).

Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 33 di 44	Data 28/07/2022

Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Definizione di Controllo Congiunto (IFRS 11).

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).

Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.


Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.

Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze (vedere paragrafi B5-B11).

Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell'accordo.

Definizione di Influenza Notevole (IAS 28).

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 34 di 44	Data 28/07/2022

(...)

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.


L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza


	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 35 di 44	Data 28/07/2022

cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Definizione di Stretti familiari (IAS 24, paragrafo 9)

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
Operazioni con parti correlate	Pag. 36 di 44	Data 28/07/2022	

Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. C - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto che esercita un'influenza notevole sulla Società

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato a _____ il _____

residente in (indirizzo, n. civico) _____

(Località, CAP, Provincia) _____,

in qualità di soggetto che esercita un'influenza notevole su Il Sole 24 ORE


A. premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento Consob**") sono considerate parti correlate di Il Sole 24 ORE le entità nelle quali il soggetto che esercita un'influenza notevole su Il Sole 24 ORE, ove persona fisica, sia i propri stretti familiari esercitano il controllo o il controllo congiunto;

B. preso atto delle definizioni di "Parti Correlate", "stretti familiari", di "controllo", di "controllo congiunto" e di "influenza notevole" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione;

DICHIARA:

A. di esercitare il controllo, o il controllo congiunto, sulle seguenti società:

Denominazione sociale	Iscrizione registro	Sede	Tipologia del controllo (solitario o congiunto)

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 37 di 44	Data 28/07/2022

B. che devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

C. che tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente le sotto elencate società/enti:


Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il soggetto che esercita un'influenza notevole si impegna a comunicare tempestivamente a Il Sole 24 ORE ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento di Informativa per il trattamento dei dati personali "Parti Correlate" fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") allegata al presente Mod. C - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto che esercita un'influenza notevole sulla Società.

Data

Firma

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 38 di 44	Data 28/07/2022

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

I termini “parti correlate”, “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari” sono quelli definiti, di volta in volta, nei principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti ed adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss.mm. e ii, e sono utilizzati con i significati specificati nei medesimi. Si riportano di seguito le rilevanti definizioni contenute nei principi contabili vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

Definizione di Parti Correlate (IAS 24, paragrafo 9)

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio³.


(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

³ Ai fini della presente definizione per “entità che redige il bilancio” si deve intendere la Società.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 39 di 44	Data 28/07/2022

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9];

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

Definizione di Controllo (IFRS 10).


Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento.

Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 10–14);
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento (vedere paragrafi 15 e 16); e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (vedere paragrafi 17 e 18).

Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-03.00	
			Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate		Pag. 40 di 44	Data 28/07/2022

Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Definizione di Controllo Congiunto (IFRS 11).

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).


Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.

Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo.

Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze (vedere paragrafi B5-B11).

Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell'accordo.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 41 di 44	Data 28/07/2022

Definizione di Influenza Notevole (IAS 28).

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto

(...)


Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-03.00	
		Ver. 3.00	
	Operazioni con parti correlate	Pag. 42 di 44	Data 28/07/2022

eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Definizione di Stretti familiari (IAS 24, paragrafo 9)

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.

Registro delle Parti Correlate

